

TRIBUNALE di MILANO

SEZIONE 9 CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Maria Laura Amato - Presidente

dott. Fulvia De Luca - Giudice

dott. Giuseppe Gennari - Giudice rel. est.

riunito in Camera di Consiglio in data 13 aprile 2023, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

DI SEPARAZIONE

DEFINITIVA

nel procedimento civile iscritto al n. 16589 dell'anno 2020, pendente

TRA

Z.L.: cod. fisc. (...) nata a: C. - H. (M.) il (...)

RAPPRESENTANTE LEGALE: Avv. F.C.

DOMICILIO ELE'ITO: c/o Studio legale in R. (M.), piazza L. n.1

PROCURA ALLE LITI: come da procura in atti e ammessa al Patrocinio a spese dello Stato sino al 31/12/2021 con delibera dell'Ordine degli Avvocati di Milano in data 02.04.2020 (n.2020/1987) revocata con la presente sentenza

PARTE RICORRENTE

CONTRO

C.S.: cod. fisc. (...) nato a M. (M.) il (...)

RAPPRESENTANTE LEGALE: Avv. G.F.

DOMICILIO ELE'ITO: c/o Studio legale in R. (M.), Via G. n.1

PROCURA ALLE LITI: come da procura in atti e ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato sino al 31.12.2021 con delibera adottata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano in data 23.04.2020 (n. 2020/2134) revocata con ordinanza del G.I. in data 27 ottobre 2022

PARTE RESISTENTE

dato atto che alla Procura è stata data comunicazione del procedimento ai sensi dell'art. 71 c.p.c. in data 17 giugno 2020 e dell'ordinanza presidenziale ai sensi dell'art. 709 comma 1 c.p.c. in data 13 gennaio 2021

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

premesso che l'odierna decisione è redatta in modo sintetico, anche nel rispetto dell'art. 16-bis, comma 9-octies, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 ("i provvedimenti del giudice sono redatti in maniera sintetica", comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n. 2-ter, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132);

premesso che le parti hanno contratto matrimonio civile nel Comune di B. (MI) in data 6 novembre 2010 (iscritto nei registri dello Stato civile del Comune di B. all'anno 2010, atto n. 22, parte I), con regime della comunione legale dei beni; dal matrimonio sono nate due figlie: G. (M., (...)) e S. (M., (...));

premesso che, con ricorso depositato telematicamente il 6 maggio 2020, parte ricorrente chiedeva al Tribunale di Milano di pronunciare la separazione personale dei coniugi, di affidare a sé le figlie minori in via esclusiva ai sensi dell'art. 337 quater c.c., con loro collocamento presso di sé e con

assegnazione a sé della casa familiare, di regolamentare le frequentazioni con il padre, previo accertamento sulle sue condizioni di salute psicofisica e sulla sua capacità genitoriale, e di disporre un contributo paterno per il mantenimento delle figlie di Euro 500 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le nuove tabelle del Tribunale di Milano; chiedeva inoltre al Tribunale di adottare tutte le opportune prescrizioni volte al monitoraggio delle condizioni di salute del padre e di disporre l'acquisizione della documentazione medica relativa al sig. C. presso il Sert e il CPS di Magenta;

premesso che il resistente, costituitosi in giudizio, non si opponeva all'accoglimento della domanda della ricorrente di pronuncia della separazione personale dei coniugi, chiedeva di disporre l'affido congiunto delle figlie minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, di regolamentare le modalità di frequentazione con le figlie secondo le più ampie modalità ritenute opportune nell'interesse delle minori e di porre a proprio carico l'obbligo di versare l'importo mensile di Euro 200,00 a titolo di mantenimento per le minori in aggiunta al 50% delle spese straordinarie secondo lo schema elaborato in base al Protocollo - Linee Guida Corte d'Appello di Milano;

premesso che all'udienza presidenziale del 12 gennaio 2021, tenutasi con modalità da remoto mediante connessione con applicativo Teams, il Presidente sentiva i coniugi e, con ordinanza in medesima data, dava atto dell'intesa raggiunta in udienza dalle parti sul collocamento delle minori e assumeva i provvedimenti provvisori, disponendo l'affidamento condiviso delle minori ad entrambi i genitori, il collocamento prevalente delle stesse presso la madre nella casa coniugale, assegnandola a lei, con possibilità per il padre di tenerle con sé presso la casa dei nonni paterni due weekend al mese dal sabato alla domenica e i pomeriggi durante gli impegni lavorativi della madre, non inferiori a tre, e disponendo l'obbligo del padre a contribuire al mantenimento delle figlie mediante la corresponsione alla moglie di un assegno mensile di Euro 300,00, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie secondo le Linee Guida in uso presso il Tribunale di Milano; delegava inoltre i Servizi Sociali del Comune di B. a svolgere attività di monitoraggio sul nucleo familiare, in particolare monitorando la situazione psicofisica del resistente;

premesso che all'udienza del 20 aprile 2021, tenutasi con modalità cartolare mediante scambio di note scritte, il G.I. dava ingresso alla fase istruttoria;

premesso che a tale udienza le parti chiedevano concordemente un rinvio, così come a quella successiva del 30 giugno 2021, per permettere ai Servizi Sociali incaricati di continuare il monitoraggio del nucleo familiare e di portare a termine l'indagine a loro delegata, ed il G.I. rinviava al 21 ottobre 2021 fissando nuovo termine per il deposito di una ulteriore relazione;

premesso che a tale udienza, tenutasi anch'essa con modalità cartolare mediante scambio di note scritte, il G.I. disponeva l'attivazione degli interventi di NPI e ADM come suggeriti dai Servizi incaricati;

premesso che alla successiva udienza cartolare del 3 febbraio 2022 il G.I., alla luce del tenore preoccupante della relazione aggiornata dei Servizi Sociali, rinviava per note e commenti all'udienza del 16 febbraio 2022;

premesso che a detta udienza il G.I., ritenendo necessario il completamento delle valutazioni dei Servizi prima della concessione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c., disponeva che i Servizi Sociali provvedessero a completare le valutazioni richieste, in collaborazione con i servizi SerD e NPI, con deposito di relazione di aggiornamento;

premesso che all'udienza del 18 maggio 2022 il giudice disponeva il prosieguo dell'intervento ADM, l'estensione della valutazione al nucleo allargato paterno, la predisposizione di un supporto didattico ed educativo per G., come da indicazioni NPI, ed il monitoraggio delle frequentazioni delle minori presso il padre, con l'attuazione dei necessari supporti genitoriali per le parti;

premesso che alla successiva udienza del 24 ottobre 2022, tenutasi alla presenza delle parti, il G.I. revocava l'ammissione del signor C. al patrocinio a spese dello Stato (revoca corretta e confermata con ordinanza resa fuori udienza in data 27 ottobre 2022), essendo venuti meno i presupposti per mantenere il gratuito patrocinio, e gli assegnava termine per l'eventuale costituzione con nuovo difensore, concedeva inoltre termine alle parti per depositare documentazione fiscale e reddituale aggiornata e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni;

premesso che all'udienza del 30 novembre 2022, il cui verbale è stato redatto in data 6 dicembre 2022 per congedo straordinario per malattia del G.I., le parti precisavano le conclusioni riportate in epigrafe ed il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

La camera di consiglio veniva tenuta in data 13 aprile 2023

Nel MERITO, rilevato che,

Status

La domanda diretta a ottenere la separazione personale dei coniugi va accolta, sussistendone i presupposti.

Dagli atti del processo è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, tenuto conto anche delle gravi problematiche psico-fisiche del marito legate alla dipendenza da stupefacenti.

Infatti, le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente tale.

Invero, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).

Orbene, nel caso di specie, lo stato di disaffezione appare irreversibile, visti i motivi alla base dell'atto introduttivo e la successiva interruzione della convivenza.

Va dunque pronunciata la separazione personale, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c..

Sull'affido di G. e S.

Per quanto concerne il profilo dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulle figlie minori della coppia, il Tribunale dispone l'affido esclusivo (e non super-esclusivo) di G. e S. alla madre, confermando il loro collocamento prevalente (disposto con ordinanza presidenziale in data 12 gennaio 2021) e la loro residenza presso la stessa nell'abitazione familiare in B. (M.) alla via della C. n.19.

Invero con la citata ordinanza, il Presidente, non ravvisando in quel momento alcuna ragione per limitare l'affido del padre, che risultava essere ben consapevole delle esigenze delle figlie, in grado di confrontarsi con la moglie e non ostativo alle decisioni per le figlie, aveva ritenuto maggiormente rispondente all'interesse delle minori non limitare l'affido del padre e disporre il loro affidamento condiviso ad entrambi i genitori.

Tuttavia, dalle copiose relazioni rese dai Servizi Sociali del Comune di B. incaricati di monitorare il nucleo familiare allargato anche ai nonni paterni e dalla attenta valutazione della situazione psicofisica del signor C., sono emerse delle serie difficoltà del padre nel poter assumere un ruolo genitoriale concreto e sereno, anche per via della sua importante ed incontrollata dipendenza da

sostanze stupefacenti; infatti se pur è apparsa una buona disponibilità del padre nel volere accudire e gestire le figlie, lo stesso si è dimostrato passivo, anche nella comunicazione con la moglie, con una forte sofferenza e dipendenza psicologica e con seria difficoltà nell'assumere responsabilità genitoriali, antepoendo ai bisogni delle figlie i propri e disinteressandosi del sostentamento necessario per mantenerle.

Nello specifico, i servizi, nella relazione depositata in data 10.11.2021, hanno evidenziato una "situazione familiare delle bambine molto critica, caratterizzata da un collocamento in cui il padre è stato allontanato, condizione che, tuttavia, non appare pienamente protettiva da accadimenti in cui il genitore risulta aggressivo nei confronti dei nonni paterni (vivendo nella stessa casa anche se in appartamenti separati)."

Il S.M. poi, con relazione allegata alla relazione dei Servizi depositata in data 01.02.2022, ha osservato che il signor C. "ha una scarsa compliance terapeutica, alterna periodi in cui non si presenta al servizio ad altri in cui viene ad effettuare l'esame delle urine, che sono però costantemente positive ai metaboliti della cocaina. Il Sig. C. non ha alcuna consapevolezza delle proprie difficoltà, non riconosce la propria incapacità a smettere di usare cocaina senza allontanarsi dal territorio di appartenenza, assolutamente acritico riguardo ai rimandi degli operatori. Il PZ non è in grado di modificare e non sembra motivato in alcun modo a smettere i propri comportamenti d'abuso. Si ribadisce che l'unico programma con il quale il paziente potrebbe provare ad affrontare in maniera efficace la sua tossicodipendenza è un programma residenziale da svolgersi in una struttura a comorbilità psichiatrica, che però lo stesso persiste a rifiutare con motivazioni futili."; e successivamente, con relazione del 22.04.2022 allegata alla relazione dei Servizi depositata in data 11.05.2022, riferivano che "rispetto alle relazioni del luglio 2021 e del gennaio 2022 la situazione è decisamente peggiorata, il PZ ha una compliance terapeutica nulla, continua ad alternare periodi in cui non si presenta al servizio ad altri in cui viene ad effettuare l'esame delle urine che sono però costantemente positive ai metaboliti della cocaina. Il Sig. C. non ha alcuna consapevolezza delle proprie difficoltà, non riconosce la propria incapacità a smettere di usare cocaina senza allontanarsi dal territorio di appartenenza, assolutamente acritico riguardo ai rimandi degli operatori. Il PZ non è in grado di modificare e non sembra motivato in alcun modo a interrompere i propri comportamenti d'abuso. La madre del Sig. C. segnala un clima estremamente conflittuale, in alcune occasioni il marito, esasperato per la situazione, avrebbe puntato il coltello contro il figlio in un'occasione sarebbe anche intervenuta la nuora attirata dalle grida provenienti dall'abitazione del PZ. Non è noto se le bambine fossero presenti in casa. Esprimiamo la nostra preoccupazione per la situazione familiare del PZ, che appare al momento fuori controllo. Si ribadisce che l'unico programma con il quale il paziente potrebbe provare ad affrontare in maniera efficace la sua tossicodipendenza è un programma residenziale da svolgersi in una struttura a comorbilità psichiatrica, che però lo stesso persiste a rifiutare con motivazioni futili."

Anche il CPS, sentito telefonicamente dai Servizi del Comune di B., riferisce che il signor C. sembra avere ricadute nell'uso di sostanze e nel gioco patologico e che ritiene necessario un approfondimento rispetto alla modifica della terapia farmacologica (cfr relazione dei Servizi depositata in data 11.05.2022).

Il signor C. inoltre non provvede al mantenimento delle figlie, quantomeno nella misura indicata dal Tribunale e, da circa due anni, risulta sempre positivo al consumo sostanze stupefacenti e non segue le prescrizioni degli specialisti.

Questi reiterati comportamenti, anche d'abuso, posti in essere dal padre non possono che aumentare, tra l'altro, la conflittualità tra i due genitori e impedire una utile e serena gestione delle figlie. Per cui, nonostante la dichiarata volontà e disponibilità del resistente a collaborare fattivamente per una migliore gestione delle figlie, questo Tribunale ritiene che allo stato il signor C. non abbia sufficienti capacità genitoriali per occuparsi delle stesse in quanto non è ancora in grado di riconoscere i loro bisogni e la loro sofferenza nonché di porsi in un atteggiamento responsabile e costruttivo per affrontare e superare le proprie problematiche dovute principalmente alla dipendenza da sostanze stupefacenti.

Auspica davvero il Tribunale che il sig. C. possa affrontare in maniera efficace e proficua la propria tossicodipendenza facendosi concretamente aiutare con il programma residenziale da svolgersi in una struttura a comorbilità psichiatrica come suggerito dal S.M..

Diversamente la madre è apparsa fin da subito sufficientemente in grado di trovare le risorse necessarie per reperire soluzioni più che adeguate alle figlie e di essere in grado di comprendere le loro esigenze e i loro bisogni, dimostrando di possedere buone risorse genitoriali, pur nelle precarie situazioni economiche in cui si è trovata, trovando lavori che le permettessero di provvedere a tutte le loro esigenze e mostrandosi sufficientemente tutelante e protettiva.

Al riguardo, la ricorrente è risultata essere adeguatamente competente in termini di cura primarie e di presenza per i figli, non ostacolante nei rapporti padre-figlie e disponibile alla collaborazione con i Servizi coinvolti (che la supporteranno mantenendo uno stretto monitoraggio sul nucleo familiare ed attivando i percorsi di sostegno opportuni).

Peraltro, la situazione delle minori appare difficile e faticosa: "la valutazione psicodiagnostica e neuropsicologica di G. ha messo in evidenza difficoltà di linguaggio ed emotive tali da richiedere un sostegno didattico ed educativo" (cfr. relazione NPI del 27.04.2022 allegata alla relazione dei Servizi depositata in data 11.05.2022) mentre "dalle valutazioni effettuate, dalle modalità relazionali e comportamentali di S. sono emerse importanti difficoltà compatibili con la diagnosi di R. psicomotorio. Si rilevano importanti comportamenti di disregolazione che vanno ad inficiare sia l'interazione con l'altro che l'acquisizione delle competenze di tutte le aree di sviluppo, per cui si reputa necessario un percorso di trattamento neuropsicomotorio. Dato il presente quadro clinico si ritiene utile che la bambina venga affiancata dall'insegnante di sostegno, al fine di favorire lo sviluppo relazionale e cognitivo." (cfr. relazione NPI del 13.06.2022 allegata alla relazione dei Servizi depositata in data 17.10.2022).

Per tutti questi motivi, vista la situazione assolutamente instabile del padre e la necessità di adottare con tempestività le decisioni per la vita delle figlie e considerato l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dalla Legge, è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento a favore del figlio minore, in quanto ciò è sintomatico della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore che non coabiti stabilmente con il figlio (cfr Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08), deve ritenersi che l'affidamento monogenitoriale alla ricorrente, nella forma dell'affidamento super-esclusivo, sia la soluzione idonea a tutelare il benessere morale e materiale di G. e S., poiché consente che le funzioni genitoriali di cura e assistenza siano esercitate con tempestività dalla figura materna, la quale si è da sempre occupata delle minori con continuità e ha dato prova di essere dotata di seria capacità genitoriale.

Tenuto conto della situazione del sig. C. e di quella complessiva del nucleo familiare deve essere mantenuta l'effettiva presa in carico del nucleo e confermati gli incarichi al Servizio Sociale di attivazione/prosecuzione di tutti gli interventi di supporto necessari o anche solo opportuni e di monitoraggio.

Si rende infatti indispensabile un'attenta e costante vigilanza dell'Ente incaricato che possa garantire un sano percorso di crescita delle minori, già messo a dura prova dal comportamento del padre, e possa intervenire per evitare situazioni di stallo decisionale e di possibile inasprimento della conflittualità genitoriale, che possa inoltre assicurare una coordinazione in ordine alla situazione psicofisica delle minori, alla relazione delle stesse con i genitori e che possa garantire la attivazione/prosecuzione di percorsi di sostegno a favore dei genitori e delle minori ritenuti necessari ed utili.

Quanto alla regolamentazione delle frequentazioni paterne, considerato che il signor C. si è reso disponibile a vedere -come tutt'ora vede- le figlie presso l'abitazione della nonna paterna (ove vive) nei pomeriggi in cui la madre lavora, non avendo peraltro questa disponibilità economiche per organizzarsi diversamente, e tenuto conto che i Servizi Sociali nella relazione depositata in data 01.02.2022 riferivano che l'intervento educativo domiciliare è stato strutturato prevalentemente a casa del padre e dei nonni paterni perché la signora Z. era "impegnata al lavoro tutti i pomeriggi dalle ore 16.00 alle ore 20.00." e che "A fronte di tale dichiarazione, si segnala che viene meno l'intento da parte della Sig.ra Z. di proteggere le bambine dalla figura paterna", questo Collegio ritiene di poter confermare quanto disposto con ordinanza del 12 gennaio 2021, ovvero disporre che il padre possa tenere con sé le figlie, presso la nonna paterna, due week end al mese dal sabato alla domenica e i pomeriggi in settimana durante gli impegni lavorativi della madre, i quali saranno ogni caso non inferiori a tre.

Per quanto invece riguarda le frequentazioni paterne durante vacanze scolastiche, si ritiene di dare incarico ai Servizi Sociali di regolamentarle secondo un calendario e con le modalità che riterrà più opportune e rispondenti all'interesse delle minori, tenuto conto dell'andamento dei percorsi di recupero seguiti dal padre e della situazione psicofisica delle figlie, nel loro esclusivo interesse.

Sul contributo al mantenimento di G. e S.

Al tema del collocamento, con le relative frequentazioni, segue quello del mantenimento di G. e S., in quanto, a seguito della separazione personale, la prole comune ha diritto ad un mantenimento economico tale da garantirle un tenore di vita tendenzialmente corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'obbligo normativo di cui al combinato disposto degli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter c.c. che impone ai genitori il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli e a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. n. 21273/2013).

Ciò detto, devono richiamarsi tutti i dati relativi alla situazione lavorativa e reddituale delle parti come emerse nel corso del giudizio.

La ricorrente lavora sempre come colf e badante e dichiara di percepire circa 300,00/400,00 Euro mensili (in parte anche con retribuzione non dichiarata fiscalmente) e ha riferito di aver reperito e svolto un lavoro a tempo pieno e determinato dal maggio 2022 al gennaio 2023.

Per tali occupazioni, secondo i CU e le buste paga depositati, ha percepito nell'anno 2019 un reddito netto di Euro 6.575,27, nell'anno 2020 un reddito netto di Euro 7.086,57 e nell'anno 2021 un reddito netto di Euro 7.423,29 e nell'anno 2022 un reddito netto di Euro 7.454,58 oltre alle somme guadagnate "in nero"; inoltre percepisce integralmente, al 100%, l'assegno unico per le due figlie pari ad Euro 410,00 mensili.

Si rileva che la ricorrente non ha provveduto a depositare gli estratti bancari con i saldi del conto corrente al 31 dicembre di ogni anno.

Il resistente allo stato risulta essere disoccupato, ma nulla riferisce in merito ad una eventuale indennità di disoccupazione; nell'anno 2021 ha venduto l'auto aziendale e la propria attività di gestione di una edicola a B., che di fatto aveva esercitato con l'aiuto dei genitori, e successivamente, per circa tre mesi, ha lavorato come vigilante notturno alle dipendenze altrui, percependo un reddito lordo complessivo di Euro 1.888,00; vive presso l'abitazione della propria madre pensionata.

Secondo la documentazione agli atti, il signor C. ha percepito nell'anno 2017 un reddito netto di Euro 4.998,00, nell'anno 2018 un reddito netto di Euro 8.380,00, nell'anno 2019 un reddito netto di Euro 6.939,00, nell'anno 2020 un reddito netto di Euro 7.788,00 e nell'anno 2021 un reddito lordo di Euro 19.804,00 (ha precisato che Euro 17.916,00 è reddito di impresa determinato dalla vendita dell'edicola

e dell'auto aziendale mentre Euro 1.888,00 è reddito da lavoro); nulla ha invece depositato e/o dichiarato in ordine all'eventuale proventi nell'anno 2022.

Il sig. C. ha dichiarato di aver estinto, con il ricavato della vendita della propria impresa individuale e dell'auto aziendale, tutti i finanziamenti precedentemente contratti, azzerando così il proprio conto corrente bancario e i propri risparmi; nulla invece ha riferito in merito alla eventuale eredità del proprio padre (di cui è unico figlio) deceduto di recente.

Deve ulteriormente tenersi in considerazione il fatto che le parti non hanno alcun onere abitativo in quanto risiedono in due appartamenti di proprietà della madre del signor C..

Alla luce di tutti i dati sopra evidenziati, osservato che parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso degli oneri finanziari, è costituito non soltanto dalle rispettive sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità lavorative e reddituali (cfr. Cass. n. 9915/2007), tenuto conto della rispettiva situazione delle parti, dell'attuale collocamento delle minori presso la madre, valutata la potenziale integra e piena capacità lavorativa del signor C. e considerato che la signora Z. percepisce integralmente l'assegno unico relativo alle figlie, ritiene il Tribunale che possa essere posto un contributo paterno a titolo di mantenimento delle figlie pari a Euro 300,00 (Euro 150 per ciascuna figlia) mensili, confermando così la somma già disposta in sede di ordinanza presidenziale. Le ulteriori spese straordinarie per il mantenimento di G. e S., da individuare sulla base delle Linee Guida del Tribunale di Milano, saranno suddivise al 50% tra i genitori.

Si evidenzia che entrambe le parti hanno dichiarato di aver superato, a far data dall'1 gennaio 2022, i limiti del Patrocinio a Spese dello Stato e pertanto hanno chiesto la relativa revoca dell'ammissione: per il signor C. la revoca è stata disposta con ordinanza del 27 ottobre 2022, mentre per la signora Z. la revoca dell'ammissione n. 2020/1987 viene disposta con dispositivo a far data dal 01.01.2022.

Sull'assegnazione della casa coniugale

Al collocamento prevalente della prole presso la madre, consegue l'assegnazione alla medesima dell'immobile già adibito a casa coniugale-familiare, con tutto quanto l'arreda, sita nel Comune di B. (MI), via della C. n.19, di proprietà dei genitori del signor C..

Tale provvedimento risulta infatti necessario al fine di garantire la preservazione in favore delle figlie dell'habitat domestico, inteso come il centro stabile e costante degli affetti, degli interessi e delle consuetudini ed abitudini di vita in cui pure si esprime e si articola la vita familiare in conformità all'art. 337 sexies c.c. che risponde, infatti, all'esigenza di protezione nei confronti dei figli minori, o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per mantenere le consuetudini di vita e le relazioni sociali che in esso si radicano (cfr Cass. 21334/13; Cass. 14553/11).

Sulle spese

Tenuto conto della natura necessaria del giudizio e la reciproca soccombenza, valutata complessivamente anche in relazione alle domande iniziali delle parti, che hanno necessitato le rispettive difese allungando i tempi del giudizio, le spese di lite devono essere integralmente compensate fra le parti.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE NONA CIVILE

in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento civile di cui all'anno 2020 n.16589, così provvede:

1. DICHIARA la separazione personale, ex art. 151 comma 1 c.c., dei coniugi Z.L. e C.S. che hanno contratto matrimonio civile nel Comune di B. (MI) in data 06.11.2010 con atto iscritto nei registri dello Stato civile del Comune di B. all'anno 2010, atto n. 22, parte I;
2. AFFIDA le due figlie minori G. e S. in via esclusiva alla madre presso la quale in B. (M.), via della C. n.19 rimarranno collocate ed avranno la residenza anagrafica. La madre potrà assumere in via autonoma ogni decisione in materia di educazione, istruzione, salute e rilascio di documenti anche per espatrio (cd. affido super-esclusivo, 337quater c.c.);
3. ASSEGNA la casa coniugale sita in B. (M.), via della C. n.19, con tutto quanto l'arreda, alla madre;
4. AUTORIZZA il padre a vedere e tenere con sé le figlie presso l'abitazione della nonna paterna (ove lui vive) due week end al mese dal sabato alla domenica oltre nei pomeriggi della settimana durante gli impegni lavorativi della madre, i quali saranno in ogni caso non inferiori a tre;
5. DISPONE che i Servizi Sociali del Comune di B. proseguano nella presa in carico del nucleo familiare; attivino/proseguano uno stretto monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione psicofisica del padre e delle minori; attivino/proseguano un intervento educativo domiciliare a

favore di G. e S. e come supporto della genitorialità dei genitori, sia presso la casa familiare che presso quella della nonna paterna ove il padre ha trasferito la propria residenza, oltre che ogni opportuno intervento che si ritenesse necessario anche secondo le indicazioni della NPI curante; avviino/proseguano interventi di supporto socio-educativo-scolastico e/o di supporto psicologico per le minori;

1. DISPONE che i Servizi Sociali incaricati regolamentino la frequentazione tra il padre e le figlie durante le vacanze scolastiche secondo un calendario e con modalità che riterrà confacenti con l'interesse delle minori;

2. DISPONE che i Servizi Sociali del Comune di B. inviino il signor C. presso il S.M. per continuare il percorso;

3. DISPONE che i Servizi Sociali comunichino al Pubblico Ministero minorile eventuali situazioni di pregiudizio che dovessero manifestarsi in danno delle minori;

4. PRESCRIVE ad entrambi i genitori di attenersi alle statuizioni del presente provvedimento e di collaborare all'attuazione di quanto disposto, seguendo ed aderendo a tutte le prescrizioni e indicazioni dei Servizi Sociali, in quanto funzionale all'interesse prioritario delle figlie, avvisandoli che in caso di mancata effettiva collaborazione potranno essere assunti ulteriori provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale;

5. PONE a carico di C.S., a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, un assegno di Euro 300,00 mensili. Tale importo dovrà essere versato alla madre in via anticipata entro il giorno 05 di ogni mese, per 12 mensilità, e sarà soggetto automaticamente e senza necessità di preventiva richiesta a rivalutazione annuale in base agli Indici Istat costo vita. Prima rivalutazione a gennaio 2022;

6. PONE a carico di C.S. l'obbligo di farsi carico del 50% delle spese straordinarie relative alle figlie come da linee guida del Tribunale della Corte di appello di Milano, di seguito indicate:

a- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante; b) cure dentistiche presso strutture pubbliche; c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale; d) tickets sanitari; e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista; f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;

b- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private; b) cure termali e fisioterapiche; c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente; d) farmaci omeopatici;

c- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici; b) libri di testo; c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica; d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica; f) fondo cassa richiesto dalla scuola; g) gite scolastiche senza pernottamento; h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;

d- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati; b) gite scolastiche con pernottamento; c) corsi di recupero e lezioni private; d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;

e- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);

f- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue; b) corsi di musica e strumenti musicali; c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter; f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori; g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;

g- spese da concordare: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.

h- spese anticipate: il genitore anticipatorio delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;

7. REVOCA con efficacia dal 1 gennaio 2022 l'ammissione di Z.L. al patrocinio a spese dello Stato disposta con Provv. n. 2020 del 1987;

8. COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite;

9. MANDA al Cancelliere per quanto di competenza ed in particolare affinché trasmetta il presente provvedimento, limitatamente al capo 1, all'Ufficiale di Stato civile del Comune di B. (MI) per le trascrizioni e le ulteriori incombenze di legge.

10. MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai Servizi Sociali del Comune di B..

SENTENZA PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA AD ECCEZIONE DEL CAPO 1

Conclusione

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 13 aprile 2023.

Depositata in Cancelleria il 13 aprile 2023.